



COMUNE DELLA SPEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 12 del 06/05/2013

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013.

La seduta ha luogo nell' anno 2013 il giorno 06 del mese di maggio alle ore 18,00 nella Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica

Presiede Laura Cremolini

Assiste il Segretario Generale Angelo Petrucciani

All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 17 consiglieri:

ARMANI MARCELLO	CARRO PAOLO
CATTANI TIZIANA	CONTI ENRICO
CREMOLINI LAURA	DELFINO MARCELLO
ERBA LUCA	FEDERICI MASSIMO
FERRAIOLI MAURIZIO	LIGUORI LUCA
MANFREDINI PAOLO	MARSELLA JONATHAN
MASIA ROBERTO LUCIANO	MONTEFIORI IACOPO
RAFFAELLI MARCO	SOMMOVIGO PIER LUIGI
VENTURINI RICCARDO	

Risultano assenti i consiglieri:

BERTAGNA CHRISTIAN	COLOMBINI CARLO
CORSINI STEFANO	COSSU SIMONA
DE LUCA LUIGI	DI VIZIA GIAN CARLO
FALUGIANI DINO	FRIJIA MARIA GRAZIA
GALLI SAURO	GUERRI GIULIO
IANNELLO ERICA	LAGHEZZA ALESSANDRO
MANUCCI SAURO	MIRENDA IVAN
PESERICO GIACOMO	SCARDIGLI PIER GINO

Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori

ANGELICCHIO FRANCESCA	DEL PRATO DIEGO
NATALE DAVIDE	POLLIO ALESSANDRO
RUGGIA CRISTIANO	SAVONCELLI MAURIZIO
STRETTI ANDREA	

Num.proposta 15

AREA 1 – SERVIZI FINANZIARI
U.O. RAGIONERIA

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Barbara Rodighiero

Il Direttore Dipartimento I
Dott. Pier Luigi Fusoni

Premesso che:

- l'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria (IMU);
- a mente del predetto articolo 8 del D.Lgs 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- l'art 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria, disciplinandone l'applicazione fino al 2014 secondo quanto disposto dal medesimo D.L. 201/2011, nonché in base agli articoli 8 e 9 del sopra citato D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- l'art 1 commi da 380 a 386 della Legge n.228 del 24 dicembre 2012 prevede che per le annualità 2013 e 2014, il gettito dell'imposta sia interamente attribuito ai comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento;

Dato atto che

- l'art 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 stabilisce che " E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";
- I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs n.446/1997 provvedono a: "Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"
- il comma 6 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011 individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

Considerato che :

- il D.L. n. 95/2012 prevede per l'anno 2013 tagli alle risorse destinate al comparto "Comuni" per complessivi 2.250 Mln. Euro e che tale taglio si ripercuote pro quota anche sul bilancio del Comune della Spezia;

- nel territorio del Comune della Spezia l'incidenza sul totale del gettito IMU della quota generata dai fabbricati produttivi del gruppo catastale D è rilevante, e che la riserva di tale quota allo Stato prevista all'art 1 commi da 380 a 386 della L. n.228/2012, comporterà per il Comune una considerevole riduzione delle risorse finanziarie disponibili;
- allo stato attuale, nelle more dell'approvazione del D.P.C.M di cui all'art 1 comma 380 lettera b) della L. n.228/2012, non è possibile prevedere in che misura la riduzione delle risorse di cui al punto precedente sarà compensata dal fondo di solidarietà comunale;

Ravvisata la necessità, alla luce delle considerazioni sopra svolte, di rimodulare le aliquote IMU per l'annualità d'imposta 2013 al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie a garantire il pareggio di bilancio;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione di una nuova delibera aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2013;

Dato atto che con l'art 10 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 viene sostituito come segue il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...] L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."

Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3020 del 18.10.2012, come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 06.05.2013;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ai sensi dell'art 54 del vigente Regolamento di Contabilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito quanto precede;
- Entrano i Consiglieri: Bertagna, Colombini, Cossu, De Luca, Di Vizia, Frijia, Galli, Guerri, Iannello, Manucci, Mirenda – **Presenti 28**;
- Udito l'intervento dell'Assessore Angelicchio nel merito del presente atto deliberativo;
- Entra il Consigliere Scardigli – **Presenti 29**;
- Il Presidente apre la discussione generale;
- Uditi gli interventi dei Consiglieri: Manucci, Mirenda;
- Esce il Consigliere Manucci – **Presenti 28**;
- Esce il Presidente del Consiglio Cremolini, assume la presidenza il Vice Presidente Frijia – **Presenti 27**;
- Udito l'intervento del Consigliere Cossu;
- Entra il Presidente del Consiglio Cremolini, che assume la presidenza – **Presenti 28**;
- Uditi gli interventi dei Consiglieri: Ferraioli, Sommovigo, Di Vizia, Frijia, Venturini, Masia, Guerri;
- Entra il Consigliere Manucci – **Presenti 29**;
- Esce il Consigliere De Luca – **Presenti 28**;
- Il Presidente chiude la discussione generale;
- Udita la replica dell'Assessore Angelicchio;
- Il Presidente apre le dichiarazioni di voto;
- Uditi gli interventi dei Consiglieri: Guerri e Manucci;
- Esce il Consigliere Cossu – **Presenti 27**;
- Il Presidente chiude le dichiarazioni di voto e dichiara aperte le votazioni;

Visti gli emendamenti (n. tre) presentati in seduta odierna dal Sindaco Massimo Federici, che posti in votazione sono approvati come di seguito trascritto:

§ alla lettera c) il punto 1:

1. per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA,UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in data 10 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della Legge 431/1998. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui al presente paragrafo comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto;

è sostituito dal seguente

1. per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA,UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in data 10 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della Legge 431/1998. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a

quello in cui il contratto di affitto viene registrato. L'agevolazione è altresì riconosciuta per i primi tre mesi in cui l'immobile risulta sfitto, calcolati a decorrere dalla data di risoluzione dell'ultimo contratto di locazione registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui al presente paragrafo comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto;

***Presenti 26 Votanti 22 Favorevoli 22 Contrari 0 Astenuti 1 Non partecipano 4
Approvato***

(Favorevoli: Sindaco Massimo Federici; Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Erba Luca, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori Iacopo, Raffaelli Marco, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Conti Enrico, Ferraioli Maurizio, Scardigli Pier Gino – Il mio cuore è Spezia noi con Federici; Manfredini Paolo, Masia Roberto Luciano – Con Vendola Sinistra Ecologia Libertà PSI; Sommovigo Pier Luigi – Gruppo Misto; Frijia Maria Grazia, Galli Sauro, Manucci Sauro – Il Popolo della Libertà; Di Vizia Gian Carlo – Lega Nord Liguria Bossi;)

(Astenuti: Bertagna Christian – Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it;)

(Non Partecipano: Colombini Carlo, Iannello Erica, Mirenda Ivan – Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it; Guerri Giulio – Per la nostra città con Giulio Guerri;)

§ alla lettera e) il punto 1

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in comodato d'uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli), a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su più di due immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio nazionale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare da parte del proprietario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni;

è sostituito dal seguente:

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in comodato d'uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e discendente, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su più di due immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio nazionale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da

presentare da parte del proprietario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni;

***Presenti 26 Votanti 22 Favorevoli 22 Contrari 0 Astenuti 4 Non partecipano 1
Approvato***

(Favorevoli: Sindaco Massimo Federici; Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Erba Luca, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori Iacopo, Raffaelli Marco, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Conti Enrico, Ferraioli Maurizio, Scardigli Pier Gino – Il mio cuore è Spezia noi con Federici; Manfredini Paolo, Masia Roberto Luciano – Con Vendola Sinistra Ecologia Libertà PSI; Sommovigo Pier Luigi – Gruppo Misto; Frijia Maria Grazia, Galli Sauro, Manucci Sauro – Il Popolo della Libertà; Di Vizia Gian Carlo –Lega Nord Liguria Bossi;)

(Astenuti: Bertagna Christian, Colombini Carlo, Iannello Erica, Mirenda Ivan – Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it;)

(Non Partecipano: Guerri Giulio – Per la nostra città con Giulio Guerri;)

§ **alla lettera f) è inserito il punto 2:**

2) per tutti i terreni non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera c) punto 3;

§ **alla lettera g) il punto 5:**

5. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in locazione a canone libero. L'agevolazione è altresì riconosciuta per i primi sei mesi in cui l'immobile risulta sfitto, calcolati a decorrere dalla data di risoluzione dell'ultimo contratto di locazione registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;

è sostituito dal seguente

5. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in locazione a canone libero. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. L'agevolazione è altresì riconosciuta per i primi tre mesi in cui l'immobile risulta sfitto, calcolati a decorrere dalla data di risoluzione dell'ultimo contratto di locazione registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;

***Presenti 26 Votanti 17 Favorevoli 17 Contrari 0 Astenuti 8 Non partecipano 2
Approvato***

(Favorevoli: Sindaco Massimo Federici; Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Erba Luca, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Raffaelli Marco, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Conti Enrico, Ferraioli Maurizio, Scardigli Pier Gino – Il mio cuore è Spezia noi con Federici; Manfredini Paolo, Masia Roberto Luciano – Con Vendola Sinistra Ecologia Libertà PSI; Sommovigo Pier Luigi – Gruppo Misto;)

(Astenuti: Frijia Maria Grazia, Galli Sauro, Manucci Sauro – Il Popolo della Libertà; Bertagna Christian, Colombini Carlo, Iannello Erica, Mirenda Ivan – Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it; Di Vizia Gian Carlo –Lega Nord Liguria Bossi;)

(Non Partecipano: Guerri Giulio – Per la nostra città con Giulio Guerri; Montefiori Iacopo – Partito Democratico;)

Visti gli emendamenti (n. due) presentati in seduta odierna dal Consigliere Cossu Simona – gruppo consiliare Federazione della Sinistra Rifondazione Comunisti Italiani Socialismo 2000 Lavoro Solidarietà:

Cassare: “Considerate altresì le esigenze.....2013;

Presenti 26 Votanti 27 Favorevoli 27 Contrari 0 Astenuti 0 Non partecipano 0
Approvato

(Favorevoli: Sindaco Massimo Federici; Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Erba Luca, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori Iacopo, Raffaelli Marco, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Conti Enrico, Ferraioli Maurizio, Scardigli Pier Gino – Il mio cuore è Spezia noi con Federici; Manfredini Paolo, Masia Roberto Luciano – Con Vendola Sinistra Ecologia Libertà PSI; Sommovigo Pier Luigi – Gruppo Misto; Frijia Maria Grazia, Galli Sauro, Manucci Sauro – Il Popolo della Libertà; Bertagna Christian, Colombini Carlo, Iannello Erica, Mirinda Ivan – Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it; Di Vizia Gian Carlo –Lega Nord Liguria Bossi; Guerri Giulio – Per la nostra città con Giulio Guerri;)

Cassare: “Ravvisata la necessità, alla luce.....bilancio”.

Presenti 26 Votanti 27 Favorevoli 9 Contrari 18 Astenuti 0 Non partecipano 0
Respinto

(Favorevoli: Frijia Maria Grazia, Galli Sauro, Manucci Sauro – Il Popolo della Libertà; Bertagna Christian, Colombini Carlo, Iannello Erica, Mirinda Ivan – Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it; Di Vizia Gian Carlo –Lega Nord Liguria Bossi; Guerri Giulio – Per la nostra città con Giulio Guerri;)

(Contrari: Sindaco Massimo Federici; Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Erba Luca, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori Iacopo, Raffaelli Marco, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Conti Enrico, Ferraioli Maurizio, Scardigli Pier Gino – Il mio cuore è Spezia noi con Federici; Manfredini Paolo, Masia Roberto Luciano – Con Vendola Sinistra Ecologia Libertà PSI; Sommovigo Pier Luigi – Gruppo Misto;)

Visto l'ordine del giorno “Revoca del progetto Piazza Verdi dal Piano degli Interventi” presentato in seduta odierna dal Consigliere Guerri Giulio – gruppo consiliare Per la nostra città con Giulio Guerri - esito votazione:

Presenti 26 Votanti 27 Favorevoli 9 Contrari 18 Astenuti 0 Non partecipano 0
Respinto

(Favorevoli: Frijia Maria Grazia, Galli Sauro, Manucci Sauro – Il Popolo della Libertà; Bertagna Christian, Colombini Carlo, Iannello Erica, Mirinda Ivan – Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it; Di Vizia Gian Carlo –Lega Nord Liguria Bossi; Guerri Giulio – Per la nostra città con Giulio Guerri;)

(Contrari: Sindaco Massimo Federici; Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Erba Luca, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori Iacopo, Raffaelli Marco, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Conti Enrico, Ferraioli Maurizio, Scardigli Pier Gino – Il mio cuore è Spezia noi con Federici; Manfredini Paolo, Masia Roberto Luciano – Con Vendola Sinistra Ecologia Libertà PSI; Sommovigo Pier Luigi – Gruppo Misto;)

Visto l'ordine del giorno "Taglio dei compensi dei dirigenti" presentato in seduta odierna dal Consigliere Simona Cossu - gruppo consiliare Federazione della Sinistra Rifondazione Comunisti Italiani Socialismo 2000 Lavoro Solidarietà - esito votazione:

Presenti 26 Votanti 27 Favorevoli 9 Contrari 18 Astenuti 0 Non partecipano 0
Respinto

(Favorevoli: Frijia Maria Grazia, Galli Sauro, Manucci Sauro – Il Popolo della Libertà; Bertagna Christian, Colombini Carlo, Iannello Erica, Mirenda Ivan – Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it; Di Vizia Gian Carlo – Lega Nord Liguria Bossi; Guerri Giulio – Per la nostra città con Giulio Guerri;)
(Contrari: Sindaco Massimo Federici; Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Erba Luca, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori Iacopo, Raffaelli Marco, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Conti Enrico, Ferraioli Maurizio, Scardigli Pier Gino – Il mio cuore è Spezia noi con Federici; Manfredini Paolo, Masia Roberto Luciano – Con Vendola Sinistra Ecologia Libertà PSI; Sommovigo Pier Luigi – Gruppo Misto;)

Posta in votazione la presente deliberazione è approvata con il seguente esito:

Presenti 26 Votanti 27 Favorevoli 18 Contrari 9 Astenuti 0 Non Partecipano 0

(Favorevoli: Sindaco Massimo Federici; Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Erba Luca, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori Iacopo, Raffaelli Marco, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Conti Enrico, Ferraioli Maurizio, Scardigli Pier Gino – Il mio cuore è Spezia noi con Federici; Manfredini Paolo, Masia Roberto Luciano – Con Vendola Sinistra Ecologia Libertà PSI; Sommovigo Pier Luigi – Gruppo Misto;)
(Contrari: Frijia Maria Grazia, Galli Sauro, Manucci Sauro – Il Popolo della Libertà; Bertagna Christian, Colombini Carlo, Iannello Erica, Mirenda Ivan – Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it; Di Vizia Gian Carlo – Lega Nord Liguria Bossi; Guerri Giulio – Per la nostra città con Giulio Guerri;)

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2013 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

a) Aliquota 0,2 per cento

1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

b) Aliquota 0,4 per cento

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad

abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata ;

2. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al punto 1, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011.
3. per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari.

c) Aliquota 0,46 per cento

1. per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA,UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in data 10 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della Legge 431/1998. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. L'agevolazione è altresì riconosciuta per i primi tre mesi in cui l'immobile risulta sfitto, calcolati a decorrere dalla data di risoluzione dell'ultimo contratto di locazione registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui al presente paragrafo comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto;
2. per gli immobili che vengono concessi in locazione agli studenti universitari iscritti al Polo Universitario "G. Marconi", con contratto concordato ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 431/98, di durata non inferiore ad 1 anno. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui al presente paragrafo, comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto;

3. per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art 1 del D.L. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

d) Aliquota 0,60 per cento

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
2. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011;

e) Aliquota 0,70 per cento

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in comodato d'uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e discendente, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su più di due immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio nazionale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare da parte del proprietario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni;
2. per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori artigiani) che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o delle professioni e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale ovvero locati per la medesima finalità. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;
3. per tutti gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/4, C/5;
4. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione dei lavori. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza.

f) Aliquota 0,76 per cento (interamente di competenza statale)

1. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2 (alberghi e pensioni) e D/3 (teatri, cinema);
2. per tutti i terreni non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera c) punto 3;

g) Aliquota 0,96 per cento

1. per le unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale B;
2. per le unità immobiliari classificate nelle categoria catastale A/10;
3. per le unità immobiliari classificate nelle categoria catastale D/4, D/6, D/7, D/8 (0,76% quota di competenza statale e 0,20% quota di competenza comunale);
4. per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non pertinenziali di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
5. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in locazione a canone libero. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. L'agevolazione è altresì riconosciuta per i primi tre mesi in cui l'immobile risulta sfitto, calcolati a decorrere dalla data di risoluzione dell'ultimo contratto di locazione registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;
6. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 nelle quali risultano risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente parenti del soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;
7. per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori artigiani) non rientranti nella fattispecie agevolativa di cui alla lettera e) punto 2;

l) Aliquota ordinaria 1,06 per cento

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

2. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, qualora non rientrino nelle fattispecie agevolative previste alla lettera g) punti 5 e 6;
 3. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/1 e D/5 (0,76% quota di competenza statale e 0,30% quota di competenza comunale);
 4. per le aree fabbricabili come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. 504/1992;
 5. per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie agevolative di cui alle lettere precedenti.
2. di approvare per l'anno 2013 la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, non può essere superiore a 400 euro;
 3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata detrazione si applica anche ai seguenti casi:
 - all'unità immobiliare posseduta dal coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale, ai sensi dell'art 5 comma 1 lettera e) del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
 - alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
 - alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari, nella misura di euro 200,00, senza la maggiorazione prevista per i figli;
 4. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 come modificato dall'art 10 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35;

E con successiva votazione:


Presenti 26 Votanti 27 Favorevoli 18 Contrari 9 Astenuti 0 Non Partecipano 0

(Favorevoli: Sindaco Massimo Federici; Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Cremolini Laura, Delfino Marcello, Erba Luca, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori Iacopo, Raffaelli Marco, Venturini Riccardo – Partito Democratico; Conti Enrico, Ferraioli Maurizio, Scardigli Pier Gino – Il mio cuore è Spezia noi con Federici; Manfredini Paolo, Masia Roberto Luciano – Con Vendola Sinistra Ecologia Libertà PSI; Sommovigo Pier Luigi – Gruppo Misto;)

(Contrari: Frijia Maria Grazia, Galli Sauro, Manucci Sauro – Il Popolo della Libertà; Bertagna Christian, Colombini Carlo, Iannello Erica, Mirenda Ivan – Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it; Di Vizia Gian Carlo –Lega Nord Liguria Bossi; Guerri Giulio – Per la nostra città con Giulio Guerri;)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile



COMUNE DELLA SPEZIA
Dipartimenti 1 – Programmazione economico-finanziaria
U.O. SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERA N. 15 DEL 23.04.2013

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2013.

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

IL DIRETTORE I DIPARTIMENTO
Dott. Pier Luigi Fusoni

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e dell'art 54 del vigente Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Barbara Rodighiero

Il Presidente
Laura Cremolini

Il Segretario Generale
Angelo Petrucciani

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267) dal **08.05.2013**

La Spezia, li **08.05.2013**

Il Segretario Generale
Angelo Petrucciani

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SERVIZI FINANZIARI

12 / 15

Il presente atto deliberativo e' composto di n. 15 facciate
Il Funzionario della Segreteria Generale
(Roberta Bini)